

STUDIO

Monosi dott. Raffaele

Dottore Commercialista - Revisore Contabile

Circolare di gennaio 2018

Santa Lucia di Piave, lì 24 gennaio 2018

Oggetto: : "Bonus assunzione 2018 "

Lo sgravio contributivo, introdotto dalla legge di Bilancio 2018 a favore dei datori che assumeranno giovani a tempo indeterminato, ridurrà in misura apprezzabile il costo del lavoro legato all'ingresso dei giovani in azienda. Ecco durata e modalità di fruizione del bonus.

La legge di Bilancio 2018 è entrata in vigore, almeno per il tema di cui stiamo parlando, a fare data dal 1.01.2018 e ha portato con sé, tra le varie novità e modifiche, anche un'agevolazione all'assunzione di giovani **sotto i 30 anni di età (per il 2018, sotto i 35 anni)**.

Analizziamone velocemente i requisiti.

Alle aziende che dal 1.01.2018 assumono giovani che non abbiano compiuto i 35 anni di età (ripetiamo, limite abbassato a 30 anni dal 2019) con un contratto di lavoro subordinato **a tempo indeterminato**, è riconosciuto, per un massimo di 36 mesi, l'esonero dal versamento del 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi dovuti all'Inail, nel limite massimo annuo di euro 3.000, da riparametrare su base mensile.

I giovani in oggetto non devono essere mai stati occupati a tempo indeterminato né con il datore di lavoro che li sta assumendo, né con altri.

Precedenti rapporti di **apprendistato** senza conservazione in servizio successiva, non sono ostativi all'accesso dell'agevolazione.

Nel caso in cui, per il lavoratore, sia stata utilizzata solo parzialmente questa agevolazione da un **precedente datore di lavoro**, il nuovo soggetto che lo assume a tempo indeterminato può accedere al beneficio per il

Sede: Via Manin 8/10 - 31025 S. Lucia di Piave (TV) Tel. 0438.460396

E-Mail: dott.monosi@studiomonosi.it e info@studiomonosi.it Part. IVA 03400460261

STUDIO

Monosi dott. Raffaele

Dottore Commercialista - Revisore Contabile

residuo periodo utile alla piena fruizione, indipendentemente dall'età anagrafica del lavoratore alla data dell'assunzione.

Per accedere a questo istituto, nei 6 mesi precedenti all'assunzione, il datore di lavoro non deve aver proceduto a **licenziamenti** per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi, nelle medesima unità produttiva. Inoltre, l'eventuale licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con il beneficio in oggetto, o di altro lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con la stessa qualifica del lavoratore con esonero, effettuato nei 6 mesi successivi all'assunzione, comporta la **revoca del beneficio** stesso e la restituzione di quanto già fruito.

Qualora ci si trovi davanti a un caso di **conferma in servizio** di un apprendista, l'esonero contributivo può essere utilizzato per massimo 12 mesi, a condizione che il requisito anagrafico (30 anni) sia rispettato alla data della prosecuzione a tempo indeterminato. In questo caso, l'esonero decorre dal primo mese successivo a quello di scadenza del beneficio previsto per 12 mesi dal D. Lgs. 81/2015 per la conferma in servizio degli apprendisti.

Fermo restando il requisito anagrafico alla data della **trasformazione**, il beneficio si applica anche ai casi di trasformazione a tempo indeterminato di contratti a tempo determinato.

L'esonero viene portato al 100% dei contributi a carico dell'azienda, nell'eventualità in cui il lavoratore abbia svolto un periodo di **alternanza scuola-lavoro** o di apprendistato di primo o terzo livello presso il medesimo datore di lavoro. L'esonero non si applica però ai rapporti di **lavoro domestico** e di apprendistato e non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni.

Con l'occasione Vi ricordiamo che tutte le circolari per l'anno 2018, dello Studio Monosi, si trovano su:

<https://studiomonosi-circolari.weebly.com/2018.html>

I migliori saluti.

Sede: Via Manin 8/10 - 31025 S. Lucia di Piave (TV) Tel. 0438.460396

E-Mail: dott.monosi@studiomonosi.it e info@studiomonosi.it Part. IVA 03400460261